

Periodo di riferimento
18 – 24 giugno 2012

Approfondimento
Il pareggio di bilancio: implicazioni per Regioni e Enti locali

➤ I dati

| | |
|--|-------------|
| Francia, Indice fiducia imprese (giugno): +90,0 (+91,0) | (Insee) |
| Germania, Indice Zew fiducia economica (giugno): -16,9 (+10,8) | (Zew) |
| Germania, Indice prezzi produzione industriale (maggio, a/a): +2,1% (+2,4%) | (Destatis) |
| Italia, Ordinativi dell'industria (aprile, m/m): -1,9% (+3,5%) | (Istat) |
| Di cui: Nazionali -0,3% (+2,5%); Esteri -4,0% (+4,8%) | |
| Italia, Fatturato dell'industria (aprile, m/m): -0,5% (+0,0%) | (Istat) |
| Di cui: Nazionale -0,1% (-0,6%); Esteri -1,4% (+1,3%) | |
| USA, Annuncio tasso di interesse (giugno): +0,25% (+0,25%) | (FOMC) |
| Area Euro, Indice PMI Composite (giugno, preliminare): 46,0 (46,0) | (Markit) |
| Area Euro, Indice PMI Servizi (giugno, preliminare): 46,8 (46,7) | (Markit) |
| Area Euro, Indice PMI Manifatturiero (giugno, preliminare): 44,8 (45,1) | (Markit) |
| Area Euro, Indice fiducia consumatori (giugno, preliminare): -19,6 (-19,3) | (Comm. Eu.) |
| Italia, Esportazioni extra-UE (maggio, m/m): +5,5% (-0,8%) | (Istat) |
| Italia, Importazioni extra-UE (maggio, m/m): +1,2% (+2,5%) | (Istat) |
| Italia, Indice fiducia consumatori (giugno): +85,3 (+86,5) | (Istat) |
| Germania, Indice Ifo fiducia aziende (giugno): +105,3 (+106,9) | (IFO) |

(Dati in ordine cronologico di rilascio. In parentesi il dato relativo al periodo precedente)

➤ Il commento

La Federal Reserve (Fed) ha tagliato questa settimana le previsioni relative alla crescita dell'economia statunitense nel 2012 che, dal range 2,4%-2,9% stimato lo scorso aprile, passano ora ad un più contenuto 1,9%-2,4%. Il perdurare di segnali di debolezza provenienti dall'economia ha spinto la Fed a prolungare fino a fine anno la cosiddetta "operazione twist", che consiste nella vendita di titoli di stato a breve a fronte dell'acquisto di titoli a lunga scadenza. Rimangono invece inalterati i tassi di interesse, peraltro già molto bassi (0,25%).

Proseguono i segnali di debolezza provenienti dall'Eurozona, per la quale la Markit, alla luce delle ultime letture preliminari di giugno, stima ora un calo del Pil dello 0,6% nel secondo trimestre. Secondo la società di rilevazione con questo mese si conclude il trimestre più debole dell'economia europea degli ultimi tre anni, con un calo di fiducia tra le imprese senza precedenti e previsioni di tagli nei livelli di occupazione e negli acquisti. Negativi i dati italiani su fatturato e ordinativi dell'industria di aprile, con cali congiunturali concentrati in particolare sul settore estero. Qualche segnale di ripresa viene invece dalla lettura relativa al mese di maggio sul commercio estero extra-UE, in notevole miglioramento rispetto al mese precedente: le esportazioni risultano in aumento del 5,5% (-0,8% ad aprile), a fronte di una crescita delle importazioni dell'1,2% (2,5% ad aprile).

➤ L'approfondimento

La legge costituzionale n.1/2012, entrata in vigore l'8 maggio 2012, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio costituzionale del pareggio di bilancio, in conformità con quanto stabilito lo scorso 2 marzo con la sottoscrizione del Fiscal Compact da parte dell'Italia e di altri 24 Paesi dell'Unione europea (Regno Unito e Repubblica Ceca esclusi).

I cambiamenti introdotti riguardano gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione e vanno a modificare la disciplina di bilancio dell'intero aggregato della Pubblica amministrazione.

In base al novellato art. 81, "lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico". Il ricorso all'indebitamento, che deve essere autorizzato dalle Camere con deliberazioni conformi sulla base di una procedura aggravata - in modo da rendere effettivamente straordinario il ricorso a tale deroga - è consentito esclusivamente per casi particolari, "solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di

A cura di:
Elena Carniti
Antonio Dal Bianco

Numero chiuso il:
24 giugno 2012

eventi eccezionali" (gravi recessioni economiche, calamità naturali, crisi finanziarie).

All'art. 97 è stato premesso un nuovo comma, in base al quale "le Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico": l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito viene pertanto esteso all'intero complesso delle amministrazioni pubbliche.

Per gli Enti territoriali è particolarmente rilevante il novellato art. 119 della Costituzione. Al primo comma alla frase "i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" viene aggiunto un rimando al rispetto dei vincoli di bilancio comunitari: "nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea". Il sesto comma prevede la possibilità per gli Enti locali di ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento, possibilità che viene ammessa solamente "con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a **condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio**", applicazione questa di un principio federalista volto a valorizzare il ruolo delle Regioni consentendo loro margini di flessibilità a favore della crescita.

Pertanto, in base al nuovo art. 119 l'autonomia finanziaria delle Regioni (e in generale di tutti gli Enti territoriali) sarà assicurata fintantochè sarà garantito anche l'equilibrio di bilancio. Il rispetto di tale equilibrio per l'intero complesso degli Enti di ciascuna Regione diventa ora condizione *sine qua non* – per quanto non l'unica – affinché sia consentito il ricorso all'indebitamento per scopi di investimento. Tuttavia, a differenza dello Stato, per gli Enti territoriali minori il criterio di calcolo dell'indebitamento non prevede correzioni cicliche, a causa della difficoltà, come rileva Daniele Cabras (Associazione Italiana dei Costituzionalisti, rivista 2/2012, 8 maggio 2012) di calcolare "una pluralità di saldi di bilancio corretti per il ciclo economico". Tali Enti sono pertanto tenuti, a differenza dello Stato, ad assicurare l'equilibrio di bilancio in termini contabili.

La legge costituzionale 1/2012, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, specifica e definisce inoltre i principi a cui dovrà attenersi la "legge quadro di contabilità" che dovrà regolamentare "il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali ed i criteri.....per assicurare l'equilibrio tra entrate e spese dei bilanci e la sostenibilità del debito". Tale legge, che dovrà essere approvata entro il 28 febbraio 2013, disciplinerà fra le altre cose anche la facoltà delle Regioni (e in particolare degli Enti territoriali) di ricorrere all'indebitamento ai sensi del modificato art. 119 nonché le modalità attraverso le quali i suddetti Enti concorreranno effettivamente alla sostenibilità del debito nel complesso delle Pubbliche amministrazioni.

L'introduzione in Costituzione dei principi sottostanti al Fiscal Compact è destinata pertanto a mutare profondamente l'iter di formazione del bilancio statale anche per quanto riguarda i bilanci degli Enti territoriali, che andranno incontro a nuove responsabilità e a nuovi vincoli. Le Regioni, stando alla lettura del testo costituzionale, potrebbero quindi essere chiamate ad assicurare l'equilibrio di bilancio per il complesso degli Enti pubblici che insistono sul territorio, di fatto attuando una sorta di patto di stabilità a carattere territoriale, con notevoli problemi di coordinamento tra i diversi soggetti (Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane).

Si dovrà dunque attendere la "legge quadro di contabilità" per conoscere meglio i dettagli tecnici che disciplineranno l'attuazione dell'art 119 della Costituzione e gli impatti sulla finanza pubblica locale.